



Ministero delle

Politiche Agricole e Forestali

DIPARTIMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E DEI SERVIZI

DIREZIONE GENERALE PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI
AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Ufficio QTC V: AGRICOLTURA BIOLOGICA ED
ECOCOMPATIBILE. TUTELA DELLE BIODIVERSITA'

Prot. n. 91078 . *Posix.*

Roma, 08 AGO. 2002

M Studio Legale Avv Gaetano Forte

c.a. Avv. Chiara Marinuzzi

Via Garibaldi, 39

44100 FERRARA

OGGETTO : Quesito su prodotti della macelleria biologica

Con nota del 23 luglio u.s., inviata a questa Amministrazione per e-mail, codesto Studio Legale ha chiesto a questo ufficio di esprimere un parere sulla possibilità di smercio di carni fresche (Dlgs 286/94), prodotti a base di carne (Dlgs 537/92) e preparazioni di carne (DPR 309/98) da agricoltura biologica, preincartate e destinate al libero servizio, da parte delle macellerie annesse ai punti vendita della Grande distribuzione, che non dispongano di bollo CEE, ma sottoposte al regime di controllo di cui al Reg. CE 2092/91 e Dlgs 220/95.

Al riguardo, la disciplina generale sulla produzione, etichettatura e messa in commercio delle produzioni biologiche, fa salve le disposizioni normative comunitarie e nazionali dettate in materia di produzioni convenzionali o di qualità (DOP, DGP...), che prevedono, rispetto a queste, disposizioni più restrittive.

Sulla questione di cui trattasi, che in particolare fa riferimento alle carni bovine, senza peraltro escludere le altre produzioni animali, la scrivente Amministrazione ha emanato indicazioni puntuali con la circolare n. 5 del 15 ottobre 2001 (G.U. n. 250 del 26 ottobre 2001).

Le disposizioni richiamate dalla predetta circolare, escludono la vendita di prodotto preincartato e destinato al consumo, sia nel convenzionale che nel biologico, come peraltro indicato dal Decreto Ministeriale 4 agosto 2000, recante le modalità di attuazione del Regolamento CE n. 1804/99 sulle produzioni animali biologiche, all'allegato II - Bovini.- vendita e distribuzione.

La vendita dei prodotti biologici per il consumo diretto, può essere fatta attraverso il confezionamento del prodotto, preparato in laboratori di sezionamento che dispongono di bollo CEE, o al taglio, in macellerie.

In quest'ultimo caso, le macellerie debbono esporre il prodotto fresco da taglio, in modo tale che siano evidenti sullo stesso, per i consumatori, le informazioni obbligatorie, con i riferimenti dell'origine biologica della carne.

Da ciò ne deriva che, escludendosi la vendita del prodotto preincartato, in macellerie che non dispongono di bollino CEE, viene di conseguenza esclusa la figura dell'operatore biologico sottoposto al sistema di controllo di cui al reg. (CEE) 2092/91 ed al Dlgs 220/95.

Quanto detto per la carne bovina, vale per tutte le produzioni animali per le quali sono ipotizzabili i passaggi di cui al quesito in esame.

Inoltre, codesto studio chiede se le carni suindicate, una volta riportate tutte le indicazioni di cui al Reg.CE 2092/91, D.lgs 109/92 e, per le carni bovine, quelle di cui al DM 30 agosto 2000. debbano riportare ulteriori indicazioni o possano ritenersi conformi alla legge nazionale o comunitaria.

Poiché questo secondo quesito è strettamente collegato alla prima risposta, che risulta negativa, quest'ultimo non ha più ragione di essere.

Si rimane a disposizione per eventuali altri chiarimenti.



Giuseppe Ambrosio
Direttore Generale